

# QUADRI SINOTTICI DELLA NORMATIVA SUL REDDITOMETRO

**AVV. MAURIZIO VILLANI**  
**Avvocato Tributarista in Lecce**  
**Patrocinante in Cassazione**

[www.studiotributariovillani.it](http://www.studiotributariovillani.it) - e-mail [avvocato@studiotributariovillani.it](mailto:avvocato@studiotributariovillani.it)

## ART. 38 DPR N. 600 DEL 29/09/1973 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

COMMA	DPR N. 600 DEL 29/09/1973 Sino al 31/12/1991	L. N. 413 DEL 30/12/1991 (G.U. N. 305 DEL 31/12/1991) ART. 1, CO. 1, LETT. B) Dall'01/01/1992	D.L. N. 203 DEL 30/09/2005 CONV. IN L. N. 248 DEL 02/12/2005 ART. 2, CO. 14 QUATER E QUINQUES Dal 03/12/2005	D.L. N. 78 DEL 31/05/2010 CONV. IN L. N. 122 DEL 30/07/2010 ART. 22, CO. 1 Dall'01/01/2009
QUARTO	<p>Se il reddito complessivo risultante dalla determinazione analitica è inferiore a quello fondatamente attribuibile al contribuente in base ad elementi e a circostanze di fatto certi, l'Ufficio determina <b>sinteticamente</b> il reddito complessivo netto in relazione al contenuto induttivo di tale elementi e circostanze. <b>A tal fine possono essere stabiliti, con Decreto del Ministro per le Finanze da pubblicare nella G.U., indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva di cui al secondo comma dell'art. 2.</b></p>	<p>L'Ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dell'art. 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze <b>quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato.</b> A tal fine, con Decreto del Ministro delle Finanze, da pubblicare nella G.U., sono stabilite le modalità in base alle quali l'Ufficio può determinare <b>induttivamente</b> il reddito o il maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva di cui al secondo e terzo comma dell'art. 2, <b>quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi d'imposta.</b></p>		<p>L'Ufficio, <b>indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'art. 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.</b> N.B. <b>Disposizione applicabile per gli accertamenti relativi all'anno 2009 e seguenti.</b></p>

## ART. 38 DPR N. 600 DEL 29/09/1973 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

COMMA	DPR N. 600 DEL 29/09/1973 Sino al 31/12/1991	L. N. 413 DEL 30/12/1991 (G.U. N. 305 DEL 31/12/1991) ART. 1, CO. 1, LETT. B) Dall'01/01/1992	D.L. N. 203 DEL 30/09/2005 CONV. IN L. N. 248 DEL 02/12/2005 ART. 2, CO. 14 QUATER e QUINQUIES Dal 03/12/2005	D.L. N. 78 DEL 31/05/2010 CONV. IN L. N. 122 DEL 30/07/2010 ART. 22, CO. 1 Dall'01/01/2009
QUINTO	<p>Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'entità di tale redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.</p>	<p>Qualora l'Ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei cinque precedenti.</p> <p>N.B. (Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, Lett. B), L. n. 413 del 30 dicembre 1991).</p>	<p>Le parole: "nei cinque precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "nei quattro precedenti".</p> <p>La disposizione di cui sopra ha effetto per gli accertamenti notificati a decorrere dal 03/12/2005.</p>	<p>La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella G.U. con periodicità biennale. In tale caso, è fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma.</p> <p>N.B. Disposizione applicabile per gli accertamenti relativi all'anno 2009 e seguenti.</p>

## ART. 38 DPR N. 600 DEL 29/09/1973 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

COMMA	DPR N. 600 DEL 29/09/1973 Sino al 31/12/1991	L. N. 413 DEL 30/12/1991 (G.U. N. 305 DEL 31/12/1991) ART. 1, CO. 1, LETT. B) Dall'01/01/1992	D.L. N. 203 DEL 30/09/2005 CONV. IN L. N. 248 DEL 02/12/2005 ART. 2, CO. 14 QUATER e QUINQUIES Dal 03/12/2005	D.L. N. 78 DEL 31/05/2010 CONV. IN L. N. 122 DEL 30/07/2010 ART. 22, CO. 1 Dall'01/01/2009
SESTO	Dal reddito complessivo determinato sinteticamente <b>non</b> sono deducibili gli oneri di cui all'art. 10 del decreto indicato nel secondo comma. <b>Agli effetti dell'imposta locale sui redditi il maggior reddito accertato sinteticamente è considerato reddito di capitale salva la facoltà del contribuente di provarne l'appartenenza ad altre categorie di redditi.</b>	Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.		<b>La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato.</b> <b>N.B.</b> <b>Disposizione applicabile per gli accertamenti relativi all'anno 2009 e seguenti.</b>

## ART. 38 DPR N. 600 DEL 29/09/1973 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

COMMA	DPR N. 600 DEL 29/09/1973 Sino al 31/12/1991	L. N. 413 DEL 30/12/1991 (G.U. N. 305 DEL 31/12/1991) ART. 1, CO. 1, LETT. B) Dall'01/01/1992	D.L. N. 203 DEL 30/09/2005 CONV. IN L. N. 248 DEL 02/12/2005 ART. 2, CO. 14 QUATER e QUINQUIES Dal 03/12/2005	D.L. N. 78 DEL 31/05/2010 CONV. IN L. N. 122 DEL 30/07/2010 ART. 22, CO. 1 Dall'01/01/2009
SETTIMO		<p>Dal reddito complessivo determinato sinteticamente non sono deducibili gli oneri di cui all'art. 10 del decreto indicato nel secondo comma. Agli effetti dell'imposta locale sui redditi il maggior reddito accertato sinteticamente è considerato reddito di capitale salva la facoltà del contribuente di provarne l'appartenenza ad altre categorie di redditi.</p>		<p>L'Ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218. N.B. Disposizione applicabile per gli accertamenti relativi all'anno 2009 e seguenti.</p>

## ART. 38 DPR N. 600 DEL 29/09/1973 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

COMMA	DPR N. 600 DEL 29/09/1973 Sino al 31/12/1991	L. N. 413 DEL 30/12/1991 (G.U. N. 305 DEL 31/12/1991) ART. 1, CO. 1, LETT. B) Dall'01/01/1992	D.L. N. 203 DEL 30/09/2005 CONV. IN L. N. 248 DEL 02/12/2005 ART. 2, CO. 14 QUATER e QUINQUIES Dal 03/12/2005	D.L. N. 78 DEL 31/05/2010 CONV. IN L. N. 122 DEL 30/07/2010 ART. 22, CO. 1 Dall'01/01/2009
OTTAVO		<p>Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche quando il contribuente non ha ottemperato ad inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, nn. 2, 3 e 4.</p> <p>(Comma aggiunto dall'art. 25, comma 2, L. n. 28 del 18 febbraio 1999).</p>		<p>Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall'art. 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall'imposta lorda previste dalla legge.</p> <p>N.B.</p> <p>Disposizione applicabile per gli accertamenti relativi all'anno 2009 e seguenti.</p>

## DECRETI MINISTERIALI

Nel corso degli anni sono stati emanati i seguenti Decreti Ministeriali:

- 21 luglio 1983;
- 13 dicembre 1984;
- 17 novembre 1986;
- 07 aprile 1989;
- 10 settembre 1992 (in G.U. n. 218 del 16/09/1992);
- 19 novembre 1992 (in G.U. n. 278 del 25/11/1992);
- 24 dicembre 2012 (in G.U. n. 3 del 04/01/2013).

Lecce, 14 gennaio 2013

**Avv. Maurizio Villani**

**AVV. MAURIZIO VILLANI**  
Avvocato Tributarista in Lecce  
Patrocinante in Cassazione

[www.studiotributariovillani.it](http://www.studiotributariovillani.it) - e-mail [avvocato@studiotributariovillani.it](mailto:avvocato@studiotributariovillani.it)